

REGOLAMENTO (CE) N. 1410/1999 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, e la definizione di alcuni fatti generatori di cui ai regolamenti (CEE) n. 3889/87, (CEE) n. 3886/92, (CEE) n. 1793/93, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 293/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9,

(1) considerando che i fatti generatori per il settore della pesca sono precisati dal regolamento (CE) n. 3516/93 della Commissione, del 20 dicembre 1993, che stabilisce i fatti generatori per i tassi di conversione da applicare nel calcolo di determinati importi risultanti dai meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽²⁾; che per motivi di trasparenza e chiarezza è opportuno sopprimere il riferimento al fatto generatore per il settore della pesca dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo⁽³⁾;

↑

(2) considerando che i fatti generatori del tasso di cambio per gli aiuti all'ettaro e gli importi a vocazione strutturale o ambientale sono precisati dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2808/98; che il fatto generatore del tasso di cambio applicabile al pagamento dell'aiuto speciale è precisato dal regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 718/93⁽⁵⁾; che i fatti generatori del tasso di cambio per i premi nel settore delle carni bovine sono precisati dall'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce

le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2604/98⁽⁷⁾; che il fatto generatore del tasso di cambio applicabile nel settore del luppolo è precisato dal regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2404/97⁽⁹⁾; che i fatti generatori del tasso di cambio applicabile ai premi nel settore delle carni ovine sono precisati dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/96⁽¹¹⁾; che il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube è precisato dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione, del 4 febbraio 1998, che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE e che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/93⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 999/1999⁽¹³⁾;

(3) considerando che il tasso di cambio della data in cui interviene il fatto generatore per gli aiuti, i premi e gli importi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98 è definito come il tasso di un solo giorno; che è opportuno modificare il tasso applicabile alla data del fatto generatore affinché, di norma, tali aiuti, premi ed importi convertiti in moneta nazionale non subiscano brusche variazioni a causa del tasso di cambio di un solo giorno; che, a tal fine, appare indicato ricorrere alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data in cui interviene il fatto generatore;

(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2) GU L 320 del 22.12.1993, pag. 10.

(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

(4) GU L 365 del 24.12.1987, pag. 41.

(5) GU L 74 del 27.3.1993, pag. 46.

(6) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 20.

(7) GU L 328 del 4.12.1998, pag. 5.

(8) GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22.

(9) GU L 332 del 4.12.1997, pag. 31.

(10) GU L 245 dell'1.10.1993, pag. 99.

(11) GU L 190 del 31.7.1996, pag. 21.

(12) GU L 30 del 5.2.1998, pag. 16.

(13) GU L 122 del 12.5.1999, pag. 34.